

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1586

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 18 settembre 2001 (v. stampato Senato n. 595)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(RUGGIERO)**

E DAL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

**(TREMAGLIA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312,  
recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini  
italiani residenti all'estero

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 settembre 2001*

---

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001.*

**Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, relativo alla data dell'espletamento della rilevazione degli italiani residenti all'estero;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare una nuova data per la rilevazione dei cittadini residenti all'estero, al fine di consentire la definizione delle operazioni di aggiornamento e perfezionamento dei dati degli schedari consolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalità procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, è fissata in data 21 marzo 2003.

## ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2001.

## CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro degli affari  
esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli ita-  
liani nel Mondo*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

